

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2617

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MARITATI, FASSONE, CALVI, AYALA,
MANZIONE, DALLA CHIESA, DONATI e DE ZULUETA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 DICEMBRE 2003

Modifiche alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, in materia di
estensione del diritto di accesso al Fondo di rotazione per la
solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso

ONOREVOLI SENATORI. – Le molteplici sfaccettature assunte dalla criminalità organizzata negli ultimi anni rischia di creare dubbi ed incertezze nell'applicazione dei criteri di accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso.

Fatti di cronaca nera e di cronaca giudiziaria – come la sentenza del giudice per le indagini preliminari di Lecce del 20 dicembre 2002 a carico di un esponente della Sacra corona unità, accusato di aver compiuto una serie di delitti tra cui una rapina ad un furgone portavalori a Copertino (LE) nel dicembre 1999 che costò la vita a tre guardie giurate – hanno evidenziato la eccessiva ristrettezza dei criteri di accesso al Fondo, causati dalla formula utilizzata dalla legge, che limita alle sole vittime di reati compiuti con finalità mafiose, la possibilità di accedere al fondo di solidarietà.

La sentenza citata ha riconosciuto che la rapina fu compiuta da un'associazione per delinquere, ma ha smentito, anche sulla scorta del fatto che la rapina, di norma, non è considerato reato tipico di un gruppo organizzato quale quello sanzionato dall'articolo 416-bis, le stesse dichiarazioni del boss Di Emidio, il quale aveva affermato che tale rapina servì in parte per finanziare la Sacra corona unità.

Ciò ha provocato un moto di indignazione e di polemica negli interessati e nelle popolazioni locali.

Appare così opportuno ai presentatori ampliare le facoltà di accesso al Fondo, estendendo alle vittime di tutte le organizzazioni criminali, non solo quelle mafiose, il diritto al risarcimento.

Tale intervento è effettuato apportando una modifica all'elenco delle fattispecie delittuose presenti nell'articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, estendendo le stesse sino a ricomprendere le vittime del delitto di cui all'articolo 416 del codice penale, e prevedendo altresì che il diritto di accesso al fondo sia garantito a tutte le vittime di delitti compiuti da affiliati o appartenenti alle organizzazioni criminali mafiose.

Nell'intento di limitare lo spettro di applicazione del presente intervento legislativo, il disegno di legge reca una disposizione transitoria che, sulla scorta di quanto contenuto nella stessa legge 22 dicembre 1999, n. 512, limita retroattivamente la facoltà di accesso al Fondo alle vittime costitutesi parte civile entro la data del 30 settembre 1995.

L'onere finanziario della presente legge è valutato in complessivi 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 e a tal fine si provvede mediante rifinanziamento del Fondo di rotazione istituito con la legge n. 512 del 1999.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 4 della legge
22 dicembre 1999, n. 512)*

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) è premessa la seguente:

«0a) del delitto di cui all'articolo 416 del codice penale e dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo articolo;».

b) dopo la lettera c) è aggiunta, in fine la seguente:

«c-bis) dei delitti commessi da soggetti condannati, anche in altro giudizio, in via definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale».

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, le parole: «20 miliardi di lire» sono sostituite dalle seguenti: «25 milioni di euro».

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato nel limite massimo di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente uti-

lizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

(Disposizione transitoria)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le persone fisiche e agli enti costituitisi parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale, a cui favore sia stata emessa, successivamente alla data del 30 settembre 1995, sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, nonché alla rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa a carico di soggetti imputati, anche in concorso, per uno dei delitti di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.